



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

CONCERNENTE:

*“DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ NEL
SETTORE DELLO SPORT”*

Di iniziativa della Consigliera Regionale

Eleonora MATTIA.



RELAZIONE

Con la presente proposta di legge si intende promuovere la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini nel settore dello sport, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono, di fatto, sia all'accesso delle donne alla pratica che alla leadership nelle organizzazioni sportive.

L'accesso alla pratica sportiva è un diritto fondamentale, lo sport costituisce un mezzo di affermazione e di realizzazione personale nonché un vettore di cittadinanza e di solidarietà; la pratica regolare dello sport, in sostanza, contribuisce in maniera significativa a migliorare la qualità della vita, migliorando il benessere sia fisico che psichico dell'individuo. Accanto al suo valore salutistico, lo sport rappresenta un potente veicolo educativo e formativo, capace di incidere in profondità sugli stili di vita e sui modelli di pensiero delle persone, potenziando la consapevolezza di sé e delle proprie risorse.

Il Libro Bianco sullo Sport della Commissione europea (COM(2007)391) ed il riconoscimento dello sport nel Trattato di Lisbona ne sottolineano il valore unificante, quale *"...sfera dell'attività umana che interessa in modo particolare i cittadini dell'Unione europea ed ha un potenziale enorme di riunire e raggiungere tutti, indipendentemente dall'età o dall'origine sociale"*.

Allo sport debbono poter partecipare, allo stesso modo, uomini e donne; è tuttavia innegabile l'esistenza di un divario che, tuttora, non rende paritarie le condizioni di accesso e di pratica dell'attività sportiva. La disparità di accesso tra uomini e donne ma anche tra le stesse donne, a seconda dell'ambiente sociale e delle condizioni di impiego, costituiscono un ostacolo al tempo dedicato alla ricreazione sportiva.

Le pari opportunità di accesso e sviluppo dello sport femminile ed il suo pieno diritto di cittadinanza costituiscono, anche per il suo grande valore simbolico, un parametro di civiltà e democrazia. Le atlete e lo sport al femminile appaiono, inoltre, ampiamente sottorappresentati anche nella copertura mediatica, in tutte le sue forme.

La "Carta dei Diritti delle Donne nello Sport" del 1985 è stata proposta per la prima volta dall'Unione Italiana Sport e trasformata dal Parlamento Europeo nella "Risoluzione delle Donne nello Sport" del 1987, poi modificata nel 1994. Tale Carta ha rappresentato il primo passo verso il riconoscimento ufficiale della rivendicazione delle pari opportunità tra donne e uomini nello sport, all'interno del territorio dell'Unione Europea, evidenziando l'elevato numero di diseguaglianze e la necessità di rimuovere le enormi barriere culturali che ancora impediscono il reale coinvolgimento delle donne.



Nel marzo 2000 il Consiglio d'Europa è poi intervenuto con un'apposita Risoluzione ai fini della prevenzione delle intimidazioni e degli abusi sessuali a danno di donne, giovani e minori nello sport.

In questo contesto è necessario, pertanto, garantire pari accessibilità a tutti gli sport sin dall'infanzia, senza stereotipi di genere, promuovendo lo sport femminile e contrastando qualsiasi forma di discriminazione, di disagio e di violenza nelle discipline sportive. Lo sport, sia in ambito scolastico che amatoriale od agonistico, risulta significativo per lo sviluppo di modelli comportamentali inclusivi e per la promozione di valori universali.

È fondamentale un'azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione nei confronti delle organizzazioni sportive ai fini della diffusione di una cultura di parità di genere, attraverso l'individuazione di strumenti adeguati e l'adozione di misure specifiche per promuovere la piena partecipazione delle donne nello sport e l'effettivo inserimento professionale delle stesse, a tutti i livelli ed in particolare nei ruoli dirigenziali.

La proposta di legge in esame, che consta di 5 articoli, in particolare prevede:

- l'articolo 1 (*Finalità e oggetto*) contiene disposizioni dirette a favorire la piena partecipazione delle donne, di ogni età e condizione sociale all'esercizio, in qualsiasi ambito della pratica sportiva e l'affermazione professionale delle stesse nel settore dello sport;
- l'articolo 2 (*Carta regionale delle pari opportunità nello sport*) prevede l'adozione da parte della Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, della Carta regionale dei diritti delle donne nello sport, al fine di renderlo accessibile alle stesse fin dall'infanzia e di contrastare qualsiasi discriminazione di genere;
- l'articolo 3 (*Piano annuale degli interventi e delle premialità per i diritti delle donne nello sport*) prevede l'adozione da parte della Giunta, previo parere delle commissioni consiliari competenti, di un apposito Piano annuale di interventi per la concessione di benefici economici e di premialità a favore di tutti quei soggetti che possano avere un impatto diretto o indiretto nel settore dello sport e che si distinguano per l'adozione di buone pratiche volte a garantire il pieno esercizio dei diritti delle donne nello sport;
- l'articolo 4 (*Disposizione finanziaria*) contiene la necessaria copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano annuale;
- l'articolo 5 (*Entrata in vigore*) prevede l'immediata entrata in vigore della legge.



Sommario

Art. 1 (*Finalità e oggetto*)

Art.2 (*Carta regionale dei diritti delle donne nello sport*)

Art. 3 (*Piano annuale degli interventi e delle premialità per i diritti delle donne nello sport*)

Art. 4 (*Disposizione finanziaria*)

Art. 5 (*Entrata in vigore*)



Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, nel rispetto e in attuazione della normativa europea e statale in materia di pari opportunità e di sport, promuove la partecipazione delle donne di ogni età e condizione sociale all'esercizio dalla pratica sportiva, in ambito scolastico, amatoriale, agonistico e professionale, nonché l'inserimento occupazionale e l'affermazione professionale delle stesse nel settore dello sport.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge prevede:

- a) l'adozione della Carta regionale dei diritti delle donne nello sport di cui all'articolo 2;
- b) l'approvazione del piano degli interventi di cui all'articolo 3.



Art.2

(Carta regionale dei diritti delle donne nello sport)

1. La Giunta regionale, adotta con deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti in materia di pari opportunità e di sport, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Carta regionale dei diritti delle donne nello sport al fine di renderlo accessibile alle stesse fin dall'infanzia, senza stereotipi di genere e contrastando qualsiasi forma di discriminazione, di disagio e di violenza in ambito sportivo.

Art. 3

(Piano annuale degli interventi e delle premialità per i diritti delle donne nello sport)

1. La Giunta regionale adotta, con deliberazione e previo parere delle commissioni consiliari competenti in materia di pari opportunità e di sport, il Piano annuale degli interventi e delle premialità per i diritti delle donne nello sport.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede la concessione di benefici economici e di premialità a favore delle organizzazioni sportive nonché degli altri soggetti indicati dal Piano, che operino nel settore dello sport e che si distinguano per l'adozione di buone pratiche volte a garantire il pieno esercizio dei diritti delle donne previsti dalla Carta di cui all'articolo 2.

3. I benefici economici e le premialità di cui al comma 2 sono concessi, in particolare, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) campagne informative per la diffusione dei principi e dei valori previsti dalla Carta di cui all'articolo 2;
- b) attività sportive per le donne di ogni età dirette a migliorare la salute e il benessere psico-fisico;
- c) progetti di attività fisica, in ambito scolastico ed extrascolastico, che incoraggino le studentesse alla pratica sportiva per tutto l'arco della vita;
- d) misure per prevenire l'abbandono sportivo femminile;
- e) misure per favorire la parità retributiva delle atlete di alto livello rispetto ai loro colleghi maschi, parità di accesso delle stesse a borse di studio, sovvenzioni e sponsorizzazioni nonché il loro reinserimento professionale a fine carriera;
- f) progetti per la realizzazione di ambienti e di spazi "*women friendly*" che permettano alle donne di conciliare lo sport con le particolari esigenze delle diverse fasi della vita;
- g) iniziative per favorire l'adozione di clausole antisessiste negli statuti e nei regolamenti delle organizzazioni sportive che favoriscano l'equa rappresentazione di uomini e donne in tutte le posizioni professionali;
- h) attività sportive per le donne, di tutte le età, che provengono da contesti svantaggiati;
- i) inserimento occupazionale delle donne, in posizioni apicali, nelle organizzazioni sportive;
- l) attività per la prevenzione ed il contrasto delle intimidazioni e degli abusi sessuali nei confronti delle donne in ambito sportivo;
- m) iniziative per incoraggiare la partecipazione delle atlete ai grandi eventi sportivi;



- n) progetti per valorizzare le prestazioni delle atlete di alto livello, che rappresentino un modello da seguire per le ragazze;
- o) iniziative per incentivare la rappresentazione non discriminatoria delle donne nello sport attraverso i mezzi di comunicazione di massa e nei *social*.



Art. 4

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro..., si provvede, a decorrere dall'anno 2021, mediante lo stanziamento pari a ..., euro iscritto a legislazione vigente nell'ambito del bilancio 2021-2023, di cui al programma... "... della missione... "...".



Art. 5

(Entrata vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.